Cass. 20.4.2026 n. 10388

ORDINANZA

sul ricorso 25839-2022 proposto da:

A.P., con domicilio eletto in [omissis], presso lo studio legale dell'Avvocato [omissis], ma domiciliata "ex lege" presso l'indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall'Avvocato [omissis];

- ricorrente –

contro

S.O., domiciliato "ex lege" presso l'indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso dall'Avvocato [omissis];

- controricorrente -

Avverso la sentenza n. 923/2022, della Corte d'appello di Brescia, depositata in data 18.7.2022; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale in data 19.11.2025 dal Consigliere Dott. [omissis].

FATTI DI CAUSA

1. P.A. ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 923/22, del 18 luglio 2022, della Corte d'appello di Brescia, che - accogliendo il gravame esperito da O.S. avverso la sentenza n. 830/19, del 25 marzo 2019, del Tribunale della stessa città - ha rigettato la domanda proposta dall'odierna ricorrente, ai sensi, alternativamente, degli artt. 2041 e 2033 c.c., volta ad ottenere la restituzione di quanto dalla stessa corrisposto per l'acquisto di un'autovettura intestata al coniuge O.S., dal quale si sarebbe, in seguito, legalmente separata.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di aver adito l'autorità giudiziaria sul presupposto di aver acquistato - in costanza di matrimonio, il cui regime patrimoniale era quello della separazione dei beni - un'autovettura, intestandola al marito, ma, di fatto, provvedendo interamente al pagamento del prezzo, in parte mediante permuta di altro suo veicolo (per l'importo di € 4.000,00) e per il resto a mezzo di finanziamento, richiesto, ottenuto e rimborsato da essa P.A., per un totale, complessivo, di € 14.685,00.

Tale iniziativa faceva seguito al tentativo - rivelatosi infruttuoso - di conseguire la restituzione dell'autoveicolo nel procedimento di separazione personale dei coniugi: e ciò per avere O.S. sporto querela per appropriazione indebita e sottrazione di beni comuni.

Radicato, dunque, il giudizio per conseguire, almeno, la restituzione - ai sensi, alternativamente, degli artt. 2041 e 2033 c.c. - della somma pagata per l'acquisto del bene, l'allora attrice chiedeva, solo in via gradata, e per l'ipotesi (da essa, peraltro, contestata, negando ogni intento di liberalità) in cui l'adito giudicante ravvisasse un'ipotesi di donazione diretta nella dazione di € 14.685,00, dichiararsi la nullità della stessa per difetto del requisito della forma solenne. Soltanto in via di ulteriore subordine l'allora

attrice concludeva, qualora l'adito giudicante avesse ravvisato una donazione indiretta della vettura, per la declaratoria di nullità del contratto, anche in questo caso per carenza di forma.

Si costituiva il convenuto, per resistere all'avversaria domanda, negando che - nella specie - ricorresse un'ipotesi di donazione, sostenendo, invece, di nulla dovere nei confronti dell'attrice per avere, a propria volta, durante il matrimonio, elargito somme a beneficio della moglie per diversi acquisti in famiglia (circostanza, peraltro, contestata dalla A.).

Accolta parzialmente la domanda dal primo giudice, che condannava il convenuto, ex art. 2041 c.c., al pagamento della somma di € 5.500,00 in favore dell'attrice, su gravame di O.S. la pronuncia veniva integralmente riformata, ravvisando il giudice d'appello, nella specie, la fattispecie della donazione indiretta del veicolo.

3. Avverso la sentenza della Corte bresciana ha proposto ricorso per cassazione P.A., sulla base - come detto - di cinque motivi.

3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. - violazione/falsa applicazione degli artt. 769, 782, 809, 2041 e 2033 c.c.

Si censura la sentenza impugnata, là dove ha ritenuto che la presente fattispecie sia "riconducibile nell'ambito della donazione indiretta e come tale perseguente un fine di liberalità soggetta ai soli obblighi di forma previsti per il negozio attraverso il quale si realizza la liberalità e revocabile solo per ingratitudine", esito al quale è pervenuta sul rilievo che "i conferimenti spontaneamente eseguiti da un coniuge in costanza di matrimonio trovano la loro causa nella liberalità". Su tali basi, pertanto, la Corte territoriale ha qualificato come "errato il richiamo all'art. 2041 c.c. che presuppone l'assenza di una giusta causa che esiste nel caso di specie, ossia la liberalità così come non è affatto pertinente il richiamo all'art. 2033 c.c. che si riferisce ai casi in cui manca una causa originaria contrattuale giustificativa di un pagamento o la detta causa sia venuta a cessare".

Così pronunciandosi, tuttavia, il giudice d'appello - sostiene il ricorrente - avrebbe falsamente applicato gli artt. 769, 782 e 809 c.c., "perché ha del tutto omesso di verificare la sussistenza di uno degli elementi costitutivi fondamentali della donazione, sia diretta che indiretta, ossia l'animus donandi in capo al presunto donante".

Difatti, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre rimarcato la "necessità di una prova rigorosa dell'animus donandi", giacché nelle liberalità indirette "l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse", non potendo, invece, "dalla mera finalizzazione della dazione" trarsi "la conseguenza della certa sussistenza dell'intento liberale".

Nel caso di specie, tuttavia, "non solo non vi è in atti prova alcuna che la signora A. abbia inteso donare all'ex marito il denaro necessario per l'acquisto del veicolo, o il veicolo stesso, ma vi è addirittura la negazione esplicita di tale presupposto da parte dello stesso S.", avendo il medesimo espressamente contestato la ricorrenza di una donazione.

Richiama, al riguardo, la ricorrente il principio secondo cui "le ammissioni contenute negli atti difensivi sottoscritti dal procuratore ad litem hanno valore confessorio riferibile alla parte, dovendo presumersi che la parte stessa abbia avuto piena conoscenza di quelle ammissioni e ne abbia assunto la titolarità".

Si sostiene, inoltre, che la sentenza impugnata - nel ravvisare, erroneamente, la ricorrenza del c.d. "animus donandi" - abbia pure violato l'art. 2041 c.c., giacché, una volta esclusane la sussistenza, lo spostamento patrimoniale si rivelerebbe privo del requisito di proporzionalità e adeguatezza, non

potendo, dunque, configurare adempimento di una obbligazione naturale derivante dal vincolo matrimoniale, rimanendo, così, "sine causa".

Infine, la Corte bresciana avrebbe pure violato l'art. 2033 c.c., avendo questa Corte ritenuto applicabile "in plurimi precedenti" - si assume - tale norma "nei rapporti tra ex coniugi, o ex conviventi, ai fini della ripetibilità di somme che l'uno aveva versato all'altro in costanza di convivenza, una volta che il vincolo affettivo fosse venuto meno".

3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. - violazione/falsa applicazione degli artt. 115, comma 1, c.p.c. e 2733 c.c.

Lamenta, infatti, la ricorrente che la Corte territoriale, ammettendo "l'esistenza, nel caso de quo, di una ipotesi di donazione indiretta", avrebbe "implicitamente violato" l'art. 115 c.c., "perché ha, evidentemente, fondato il proprio convincimento su prove (neppure esplicitate per il vero) non introdotte dalle parti e al di fuori dei casi in cui è ammesso un suo potere officioso o sussista notorio", visto che il convenuto aveva contestato la ricorrenza, nella specie, di un atto di liberalità.

Il giudice d'appello, inoltre, avrebbe anche violato l'art. 2733 c.c., "in quanto ha disatteso il noto principio secondo cui la confessione giudiziale fa piena prova nei confronti di colui che l'ha resa ed è vincolante per il Giudice, che non può accertare diversamente il fatto confessato".

Che nella specie, poi, "si tratti di confessione in senso sostanziale" sarebbe reso "evidente" dal fatto che O.S., "riconoscendo l'assenza dell'animus donandi in capo alla consorte, ha reso una dichiarazione chiaramente contraria al suo interesse sostanziale e processuale".

Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe violato l'art. 115 c.p.c. anche là dove afferma che "i coniugi A.P. e S.O., in costanza di matrimonio, hanno sostenuto diverse tipologie di spese raggiungendo il loro personale equilibrio in relazione alle capacità reddituali di ciascuno e dell'esistenza di pregressi fondi: così S.O. ha pagato le rette dell'asilo del figlio (...) ha contratto un mutuo per l'acquisto di un camper e della casa coniugale, peraltro garantito dalla moglie, intestandosi la nuda proprietà dell'abitazione; a sua volta A.P. ha contratto un finanziamento, garantito dal marito, per acquistare l'autovettura", veicolo "che ha stabilmente usato in costanza di matrimonio per le sue esigenze e le cui spese di manutenzione, bollo e assicurazione sono state sostenute dal marito".

Lamenta, tuttavia, la ricorrente che "in atti non vi è alcuna prova che il sig. S. abbia pagato in costanza di matrimonio somme superiori a quelle di sua competenza quale comproprietario dei beni acquistati in comune dai coniugi", essendosi, anzi, "provato, anche mediante documenti puntualmente prodotti e citati" che egli "ha semplicemente contratto finanziamenti per pagare la sua quota dei beni cointestati (camper e casa), mentre si è tempestivamente e specificamente contestato che le rette dell'asilo del figlio siano state onorate dal solo resistente, così come le spese relative alla vettura".

3.3. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. - "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

Assume la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe totalmente omesso di considerare il fatto, pacifico tra le parti, "che al momento dell'intestazione del veicolo allo S. la A. non aveva alcun intento di liberalità, tanto che, anche successivamente, la stessa ha sempre utilizzato il veicolo in modo esclusivo, non condividendolo con il coniuge, ad ulteriore comprova della volontà di ritenerlo proprio".

3.4. Il quarto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. - motivazione assente, apparente/illogica, in rapporto all'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.

Ritiene la ricorrente che "la Corte non abbia affatto motivato, o lo abbia fatto solo in modo apparente e/o illogico, le ragioni che l'hanno indotta a ritenere che, nello specifico caso al suo scrutinio, fosse da

ritenersi integrata una ipotesi di donazione indiretta", con ciò violando l'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., il quale "esige la presenza di motivazione, che quantunque concisa, deve comunque essere chiara ed intellegibile".

La sentenza impugnata, dopo aver premesso in motivazione che i coniugi hanno sostenuto, in costanza di convivenza, diverse tipologie di spese, "raggiungendo un loro equilibrio di coppia" (cosa, peraltro, ovvia - osserva la ricorrente - "in qualunque famiglia"), non avrebbe chiarito "in base a quali argomenti logico/giuridici da tale premessa discenda in capo al giudicante la conclusione che l'intestazione del veicolo al sig. S. costituisca certamente una ipotesi di liberalità da parte della moglie".

Invero, il fatto che, nell'ambito di una coppia coniugale, "ciascuno contribuisca alle spese del nucleo familiare, in ipotesi anche in modo variabile", non dimostra, "di per sé solo, che vi fosse in capo ad un coniuge, con riferimento ad uno specifico atto di disposizione un intento di liberalità in favore del partner".

3.5. Infine, il quinto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. - violazione dell'art. 112 c.p.c., in ragione del "vizio di extrapetizione/ultrapetizione".

Si evidenzia, infatti, che il convenuto/appellante, "in nessuno dei propri atti processuali, né di primo, né di secondo grado, aveva eccepito la sussistenza di una donazione indiretta con riferimento all'atto di disposizione in esame, ma, anzi, aveva espressamente escluso la presenza di qualsivoglia intento di liberalità da parte della A.".

La Corte bresciana "ha, invece, ritenuto sussistente l'animus donandi in tal modo, però, incorrendo nel vizio di extra petizione o ultrapetizione e violando l'art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato)".

Difatti, se è vero che il giudice, in applicazione del principio "iura novit curia", può procedere, di sua iniziativa, a un qualsiasi diverso inquadramento dei fatti nelle astratte ipotesi di legge, resta, nondimeno, inteso che una cosa è l'esercizio del potere di qualificazione giuridica, "altra è la modifica officiosa della domanda o della eccezione proposta", che è, invece, preclusa.

4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, O.S., chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis1 c.p.c.

6. Il controricorrente ha presentato memoria.

7. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati.

8.1. I motivi primo e quarto - da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione, attenendo entrambi alla necessità che la donazione indiretta sia sorretta da "animus donandi" - sono fondati.

8.1.1. Nell'esaminarli, deve muoversi dalla premessa che essi, nella sostanza, addebitano alla Corte bresciana di aver ritenuto sussistente un'ipotesi di donazione indiretta, in difetto della "prova rigorosa" che la giurisprudenza di questa Corte esige ai fini della dimostrazione del c.d. "animus donandi", senza motivare adeguatamente sul punto.

Orbene, questa Corte - come osserva la ricorrente - ha affermato, più volte, che "nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse" (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 21 maggio 2020, n. 9379, Rv. 657703-01; parimenti, sempre in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 28 febbraio 2018, n. 4682, Rv. 647845-01).

La necessità, dunque, di una rigorosa prova - e, simmetricamente, di un altrettanto rigorosa motivazione sul punto - è condizione, vieppiù, necessaria per qualificare l'operazione come donazione indiretta, allorché l'acquisto di un bene immobile (o di un mobile registrato, come nella specie) avvenga nel contesto di relazioni coniugali, o di rapporti di convivenza aventi i caratteri propri di una stabile "unione di fatto". In tali ipotesi, infatti, operazioni negoziali siffatte, lungi dall'essere espressione di "animus donandi", si pongono, di regola, quale adempimento del dovere di contribuzione al sostentamento della famiglia che grava, ex art. 143 c.c., su ciascun coniuge (secondo le rispettive capacità), ovvero come adempimento di un'obbligazione naturale a carico - secondo il medesimo criterio proporzionale - su ciascun convivente (cfr., in motivazione, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 25 luglio 2025, n. 21451, Rv. 675908¬01; Cass. Sez. 3, ord. 30 aprile 2025, n. 11337, Rv. 674667-01).

Orbene, nel caso che occupa, la Corte territoriale, sul presupposto - già, di per sé, non conforme al principio giurisprudenziale appena richiamato - che "i conferimenti spontaneamente eseguiti da un coniuge in costanza di matrimonio trovano la loro causa nella liberalità" (sicché "la loro irripetibilità non discende dall'esistenza di un'obbligazione naturale, quanto piuttosto dalla causa della donazione"), ha ritenuto di poter assolvere l'onere di motivare la sussistenza del cd. "animus donandi" con l'anodina affermazione secondo cui, nella specie, "i coniugi A.P. e S.O., in costanza di matrimonio, hanno sostenuto diverse tipologie di spese raggiungendo il loro personale equilibrio in relazione alle capacità reddituali di ciascuno e dell'esistenza di pregressi fondi", rimarcando che "S.O. ha pagato le rette dell'asilo del figlio della coppia, ha contratto un mutuo per l'acquisto di un camper e della casa coniugale, peraltro garantito dalla moglie, intestandosi la nuda proprietà dell'abitazione", mentre "a sua volta A.P. ha contratto un finanziamento, garantito dal marito, per acquistare l'autovettura", veicolo che ella "ha stabilmente usato in costanza di matrimonio per le sue esigenze e le cui spese di manutenzione, bollo e assicurazione sono state sostenute dal marito".

Si tratta, tuttavia, di affermazione, all'evidenza, assiomatica (oltre che intrinsecamente e insanabilmente contraddittoria, giacché l'uso "per le sue esigenze", che l'odierna ricorrente ha fatto dell'autovettura, deporrebbe, semmai, per l'assenza dell'intento di liberalità), che non dà conto delle ragioni - come detto, necessitanti, per di più, di una rigorosa motivazione - per le quali quelle reciproche attribuzioni, lungi dall'essere adempimento dei reciproci obblighi ex art. 143 c.c., dovessero ritenersi espressive di "causa donativa".

Ricorre, pertanto, taluna di quelle quattro ipotesi (cfr., da ultimo, Cass. SS.UU., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, al § 10.9., pag. 24) idonee ad integrare - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., nel testo "novellato" dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile "ratione temporis" al presente giudizio - il vizio motivazionale, ovvero la "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile". Essa, difatti, ricorre - come nel caso di specie - allorché la motivazione rechi "argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. SS.UU., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv.

654145-01; Cass. Sez. 6-1, ord. 1° marzo 2022, n. 6758, Rv. 664061-01; Cass. Sez. 1, ord. 28 gennaio 2025, n. 1986, Rv. 673839-01).

I motivi primo e quarto, dunque, vanno accolti.

9. I restanti motivi restano assorbiti.

10. In conclusione, vanno accolti il primo e il quarto motivo di ricorso e la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, in applicazione del seguente principio di diritto:

"nel contesto di relazioni coniugali, ovvero di convivenze affettive che abbiano assunto carattere di «unioni di fatto», l'attribuzione di beni immobili, o di mobili registrati, da parte di uno dei coniugi (o conviventi) in favore dell'altro, necessita, per poter essere qualificata come donazione indiretta, di una prova rigorosa - e di motivazione parimenti rigorosa - in ordine alla ricorrenza del cd. «animus donandi»".

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti motivi, e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, per la decisione sul merito e per la liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.